



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale  
Divisione II

Prot. n. 5589 - Uscita  
18.09.2013

Alla ONLUS  
GLOB Consumatori  
Via Cremona, 6  
15121 Alessandria

Oggetto:- Apparat Speed Check (Velo OK). Rif. nota e-mail del 17.09.2013.

Con riferimento alla richiesta di delucidazioni qui inoltrata con la nota in riscontro, nel rinviare a quanto già espresso con nota prot. n. 4295/1012, si comunica quanto segue.

- **Omologazione / riconoscimento ministeriale dell'apparecchiatura.**

I manufatti in oggetto non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), e dunque per essi non risulta concessa alcuna omologazione ovvero approvazione, ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Codice e dell'art. 192 c. 2 ovvero c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale.

- **Utilizzo legittimo della medesima.**

L'eventuale impiego come componenti della segnaletica non può essere autorizzato in quanto i manufatti non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dal vigente Regolamento.

Allo stato attuale, a parere di questo Ufficio, l'unico impiego consentito è quello che prevede l'installazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato, ovvero quando è previsto, nell'ambito delle strategie di controllo delle infrazioni, adottate dagli organi di polizia stradale, un ricorso frequente all'utilizzo di box di contenimento per rilevazioni temporanee, considerato che anche una collocazione fissa non implica necessariamente un'attività di rilevamento continuativa; in tali casi si applicano le disposizioni vigenti in materia di controllo della velocità.

- **Strade di eventuale utilizzo.**

Nella ipotesi su esposta, i manufatti possono essere installati su qualunque tipo di strada, con le seguenti ulteriori precisazioni.

- **Presidio nel caso di utilizzo mediante apparecchi di rilevamento.**

Il presidio è necessario sulle strade urbane di quartiere e locali, ed inoltre sulle strade urbane di scorrimento ed extraurbane secondarie non individuate dal decreto prefettizio di cui all'art. 4 del DL n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla L n. 168/2002, e successive integrazioni e modifiche.

Il presidio non è invece necessario qualora ricorrano entrambe le condizioni seguenti:-

- vengano utilizzati dispositivi appositamente approvati per funzionare senza la presenza degli organi di polizia stradale;
- il rilevamento avvenga su autostrade e strade extraurbane principali, ovvero su strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento individuate dal decreto prefettizio cui si è fatto cenno.

- **Eventuali ostacoli a bordo strada.**

Nel caso di installazione a bordo strada, deve essere valutata la possibilità che tali manufatti possano costituire ostacoli, ancorchè posti al di fuori della carreggiata, e la conseguente opportunità di proteggerli adeguatamente ai sensi della vigente normativa in materia di dispositivi di ritenuta.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

FM/RS

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
(Dr.Ing. Francesco MAZZIOTTA)